

REP. N. 14798

CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO (REP. 14746 del 20/12/2023) DI APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, PER “L’UTILIZZO IDROPOTABILE DELLE ACQUE DELL’INVASO DI CAMPOLATTARO E POTENZIAMENTO DELL’ALIMENTAZIONE POTABILE PER L’AREA BENEVENTANA” – **SERVIZI ESPROPRIATIVI – LOTTO 3**

CIG LOTTO 3: 9896514DB2

CUP: B87B20098990009

CIG CONTRATTO ATTUATIVO: A0515E4B78

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventiquattro, il giorno sedici del mese di luglio, in Napoli alla via S. Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell’art. 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC di nomina n. 459 del 3.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell’Ufficiale Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto “Presenza d’atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati” e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa, con prot. n. PG/2023/0613879 del 20/12/2023, ai sensi dell’art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale, si sono costituiti:

- 1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Responsabile Generale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere, di seguito denominata Direzione Generale, Dott. Fabrizio Manduca, ~~xxxxxNapoli il 3 luglio 1965~~ domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente Contratto di Appalto Specifico in virtù del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n. 7, PG/2023/0506788 del 23/10/2023, idonea

dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;

2) Il raggruppamento temporaneo d'impresa, di seguito denominato RTI, Ritonnaro Costruzioni Srl (capogruppo/mandataria), con sede legale in Salerno alla Via Stefano Brun n. 6, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese di Salerno al n. 00243020658, nella persona dell'ing. Federico Ritonnaro, ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, identificato a mezzo CI n. ~~XXXXXXXXXXXX~~ rilasciata dal comune di Salerno, nella qualità di Amministratore Unico della Ritonnaro Costruzioni Srl, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società. Verificato dalla Direzione Generale che detto RTI è stato costituito in data 26/07/2023 con atto notarile Rep. n. 6.347, dinanzi all'avv. Teresa Lomonaco, Notaio in Mercato San Severino, iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, per il conferimento del mandato con rappresentanza, dalle seguenti società:

- 1) Ritonnaro Costruzioni Srl (capogruppo/mandataria), con sede legale in Salerno alla Via Stefano Brun n. 6 codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese di Salerno al n. 00243020658;
- 2) Monaco Spa (mandante), con sede legale in Roma alla Bia Lucrezio Caro n. 38, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 06497400587, partita iva 01560691006;
- 3) Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Società Cooperativa per Azioni (Mandante), con sede legale in Ravenna alla via Pier Traversari n. 63 codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese di Ferrara e Ravenna n. 00966060378;
- 4) Gemis Srl (mandante), con sede legale in Palma Campania (Na) alla via Nola n. 273, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese di Napoli al n. 03541191213.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale del 18/04/2024 (documento n. T 556828980) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la società Ritonnaro Srl è iscritta nel registro delle imprese di Salerno, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese di Salerno al n. 00243020658, REA n. SA143081.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale del 18/04/2024 (documento n. T 556829677) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la società Monaco Spa è iscritta nel registro delle imprese di Roma, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Roma al n. 06497400587, partita iva n. 01560691006, REA n. RM-530235.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale del 18/04/2024 (documento n. T 556831327) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che il Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Società Cooperativa per Azioni è iscritto nel

registro delle imprese di Ferrara e Ravenna, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese di Ferrara e Ravenna n. 00966060378, REA n. RA-93867.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale del 18/04/2024 (documento n. T 556830827) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la società Gemis Srl è iscritta nel registro delle imprese di Napoli, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese di Napoli al n. 03541191213, REA n. NA-607862.

Verificate dalla Direzione Generale le seguenti richieste di informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia:

- 1) Ritonnaro Costruzioni Srl con prot. n. PR_SAUTG_Ingresso_0119734_20230825;
- 2) Monaco Spa con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0319791_20230825;
- 3) Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Società Cooperativa con prot. n. PR_RAUTG_Ingresso_0062130_20230825;
- 4) Gemis Srl con prot. n. PR_NAUTG_Ingresso_0271184_20230825.

Verificato dalla Direzione Generale che il ministero dell'Interno ha rilasciato per la società Ritonnaro Costruzioni Srl informazione liberatoria provvisoria, ex art. 3, c. 2 del Dl 76/2020, dalla quale si attesta che a carico della suindicata società e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

Considerato, altresì, che per le altre società sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva per la società Ritonnaro S.r.l. (capogruppo mandataria), con prot. INPS_41253120, con validità al 04/10/2024, da cui risulta che la società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva per la società Monaco Spa, con prot. INAIL_43927732, con validità a 27/09/2024, da cui risulta che la società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva per la società Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Società Cooperativa per Azioni (Mandante), con prot. INPS_41124958, con validità al 25/09/2024, da cui risulta che la società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva per la società Gemis Srl (Mandante), con prot. INAIL_44070934, con validità al 09/10/2024, da cui risulta che la società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

Verificato che il Dirigente dell'UOD 60.06.06 ha attestato, con nota n. 595914 del 11/12/2023, che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- a) Il Decreto-legge 31/05/2021 n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", come convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, prevede, tra le opere di impatto rilevante di cui all'art. 44, specificamente individuate nell'ambito dell'Allegato IV del suddetto Decreto-legge, l'intervento "Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania)";
- b) con Delibera di Giunta Regionale n° 614 del 31/12/2021 avente ad oggetto "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana CUP B87B20098990009 - Programmazione finanziamento" si è provveduto ad individuare in via programmatica le fonti di finanziamento per l'intera copertura del QE dell'opera,
- c) con la Delibera di Giunta Regionale n. 148 del 30/03/2022, la Regione ha individuato le strutture incaricate delle funzioni connesse alla realizzazione dei progetti finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del PNC, attribuendo alla Direzione Generale funzioni di raccordo tra le strutture competenti in materia di PNRR e PNC con le altre strutture Amministrative regionali e centrali, nonché di coordinamento operativo generale delle attività di programmazione ed attuazione degli investimenti e delle attività a vario titolo e livello derivanti dal PNRR e dal PNC;
- d) con nota prot. 0190718 del 07/04/2022 la Regione ha convocato la Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14-*bis* della L. 241/1990 e s.m.i., per l'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE);
- e) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9/5/2022 è stato nominato, ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, il Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali di

derivazione dell'Invaso di Campolattaro e di diramazione ad uso potabile e irriguo, CUP B87B20098990009,

- f) In data 13/09/2022 è stato sottoscritto l'atto d'obbligo tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e la Regione per la "Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro" a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 - Componente 4 - investimento 4.1- Codice PNRR-M2C4-I4.1-A1-30;
- g) con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 563 del 3/11/2022 è stata istituita, nell'ambito della Direzione Generale, la UOD 60.06.06 "Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)", alla quale sono affidati, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento della Regione n. 12/2011 e ss.mm.ii., i compiti di coordinamento e gestione delle attività tecniche ed amministrative di competenza della Regione per la realizzazione del programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN) e di supporto tecnico ed amministrativo alla struttura del Commissario straordinario nominato"
- h) il Decreto n. 2 dell'8/11/2022 del Commissario Straordinario ha stabilito che la Regione, ai fini della attuazione dell'intervento "Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro", svolge la funzione di stazione appaltante e che il medesimo Commissario si avvale, per l'espletamento dell'incarico, delle strutture tecniche della Regione, regolando le modalità di avvalimento attraverso apposito accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- i) con Decreto Dirigenziale n. 411 del 19/12/2022 della Direzione Generale è stato approvato il nuovo Quadro Economico dell'intervento "Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)", aggiornato al prezzario delle Opere Pubbliche della Regione attualmente vigente, il cui valore complessivo è pari ad € 691.807.370,52, IVA compresa;
- j) con Ordine di Servizio del RUP del 04/02/2023, come già previsto nel PFTE, è stata disposta la suddivisione del progetto in 3 lotti ed è stata avviata la progettazione;
- k) la Giunta regionale con delibera n° 50 del 08/02/2023 ha Approvato il Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2023;
- l) con delibera n° 55 del 08/02/2023 la Giunta ha preso atto dell'importo complessivo dell'intervento "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area Beneventana", pari ad 691.807.370,52, rideterminato in applicazione del Prezzario regionale dei Lavori Pubblici attualmente vigente, che trova copertura come di seguito specificato: - 205.000.000,00 Euro di risorse finanziarie della

Missione 2 componente 4 del PNRR; - 103.000.000,00 Euro di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019; - 101.894.228,57 Euro di risorse finanziarie provenienti da fondi FESR e FSC della Regione Campania; - 115.000.000,00 Euro risorse finanziarie provenienti dall'FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture – Delibera Cipess 1/2022; - 166.913.141,96 euro di risorse provenienti dal Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili 2022 Decreto MEF del 28.11.2022 e dallo stanziamento disposto dal Cipess con Delibera 35/2022;

- m) con la medesima DGR si è preso atto dello schema di convenzione, sottoscritto successivamente dalla Direzione Generale con il Commissario di Governo;
- n) con Decreto Dirigenziale n° 204 del 31/03/2023 e successiva rettifica avvenuta con Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/04/2023, è stato disposto di avviare una procedura di gara con la pubblicazione dell'Avviso di Preinformazione, ai sensi dell'art. 70, c. 2, del D. Lgs. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro suddiviso in 3 Lotti, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs 50/2016;
- o) con Decreto Dirigenziale n. 213 del 31/03/2023 dell'Ufficio Speciale centrale Acquisti è stata disposta l'indizione di una gara europea in modalità telematica, denominata procedura competitiva con negoziazione di cui all'art. 59 e all'art. 62 del Codice, per la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell'art.54 del Codice, per l'appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per l'utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana suddiviso in 3 Lotti – CUP B87B20098990009;
- p) con verbale del RUP del 07/04/2023 è stata conclusa la Conferenza dei servizi, assumendo la seguente determinazione conclusiva della conferenza di servizi: *“FAVOREVOLE ALL'UNANIMITÀ”*, facendo proprie le prescrizioni dettate dalle Amministrazioni ed Enti interessati, inerenti esclusivamente le opere presenti nel PFTE, che saranno recepite, come indicato, in sede di redazione dei successivi livelli di progettazione o durante le fasi di esecuzione e gestione dell'opera;
- q) con Decreto Dirigenziale n. 235 del 11/04/2023 della Direzione Generale è stata disposta la positiva conclusione della conferenza dei servizi;
- r) con DGR n. 310 del 31/05/2023, si è rideterminato l'importo complessivo dell'intervento pari ad € 705.094.967,91, IVA compresa, in applicazione del nuovo Prezziario regionale dei Lavori Pubblici;

- s) con Decreto Dirigenziale n. 444 del 13/06/2023 della Direzione Generale è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'ing. Mariano Serra dipendente della DG 60.06.06, in sostituzione del RUP Ing. Rosario Manzi;
- t) con Decreto n. 11 del 16/06/2023, il Commissario straordinario, acquisita l'intesa del Presidente della Regione, ha concluso il procedimento di approvazione del PFTE approvando, ai fini della gara, in linea tecnica ed economica, i 3 lotti del PFTE con QQTTEE aggiornati al prezzario Regione Campania 2023;
- u) con Decreto Dirigenziale n. 474 del 21/06/2023 della Direzione Generale è stata revocata la procedura avviata con Decreto Dirigenziale n. 204 e n. 252 e si è preso atto del Decreto n° 11 del 16/06/2023 con cui il Commissario Straordinario di Governo ha approvato il PFTE suddiviso in 3 lotti con i relativi Quadri Economici proponendo l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento di appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura relativo all'intervento "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. CUP B87B20098990009", mediante l'utilizzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, finalizzata alla stipula di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016, secondo i seguenti elementi di costo:

- ✓ l'importo globale stimato dell'appalto (lavori, progettazione esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e Ulteriori servizi), coperto programmaticamente con la DGR 310/2023, ammonta ad € 529.272.184,64 di cui € 16.028.670,03 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso al netto di IVA così suddivisi in lotti:

Lotto n. 1

L'importo ammonta ad € 317.862.401,38 al netto di Iva dei quali:

€ 299.072.728,53 per lavori (soggetti a ribasso);

€ 12.915.631,27 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);

€ 4.584.681,58 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del piano coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso

€ 1.289.360,00 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso)

L'importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 304.946.770,11

Lotto n. 2

L'importo ammonta ad € 140.209.111,67 al netto di Iva dei quali:

€ 135.815.471,29 per lavori (soggetti a ribasso);

€ 2.068.255,91 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);

€1.511.217,11 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del piano coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso

€ 814.167,36 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso)

L'importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 138.140.855,76

Lotto n. 3

L'importo ammonta ad € 71.200.671,59 al netto di Iva dei quali:

€ 68.607.406,89 per lavori (ribassabili);

€ 1.044.782,85 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);

€ 843.161,85 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del piano di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso

€ 705.320,00 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso)

L'importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 70.155.888,74;

- v) col medesimo decreto sono stati approvati gli atti di gara ed è stato incaricato l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti per l'avvio delle connesse procedure di gara in conformità alle specifiche tecniche contenute negli allegati al presente provvedimento;
- w) con Decreto Dirigenziale n. 476 del 21/06/2023 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti è stata avviata una procedura aperta n.3627/AP/2023 ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto, per appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per "l'utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" CUP: B87B20098990009, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016;
- x) con Decreto Dirigenziale n. 725 del 28/09/2023 della Direzione Generale, preso atto dei verbali della Commissione Giudicatrice, è stata approvata la proposta di aggiudicazione del RUP e si è proceduto all'aggiudicazione, come di seguito specificato:

Lotto 1:

Consorzio in forma di società consortile: Ghella SpA – Itinera SpA – RDR SpA – Idroambiente Srl – Tunnelpro SpA con una percentuale di ribasso del 12,065 % da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 70,00 % da praticare sull'importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria;

Lotto 2:

Consorzio in forma di società consortile: Ghella SpA – Itinera SpA – RDR SpA – Idroambiente Srl – Tunnelpro SpA con una percentuale di ribasso del 4,375 % da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00 % da praticare sull'importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria;

Lotto 3:

RTI: Ritonnaro Costruzioni Srl – Monaco SpA – Consorzio Ciro Menotti – I.CO.NA. Società Cooperativa – Gemis Srl con una percentuale di ribasso del 30,22 % da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00% da praticare sull'importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria;

- z) con nota prot. n. 525004 del 31/10/2023 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti è stata comunicata l'efficacia dell'aggiudicazione;
- aa) in data 20/12/2023, il RTI ha stipulato con la Regione l'Accordo Quadro Rep. N. 14746 avente ad oggetto “Appalto Misto Di Lavori E Servizi Di Ingegneria E Architettura Per “L'utilizzo Idropotabile Delle Acque Dell'invaso Di Campolattaro E Potenziamento Dell'alimentazione Potabile Per L'area Beneventana”;
- aa) nelle more della stipula del presente contratto specifico, con OdA n. 1 del 28/02/2024, è stata disposto dal RUP l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ex art. 32 c. 8 del Dlgs 50/2016, sempre consentito così come disposto dall'art. 14 c. 4 del Dl 13/2023 relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente;
- ba) il RTI procederà con l'espletamento delle attività a seguito dell'OdA predetto provvedendo ai servizi espropriativi a partire dall'inizio concreto delle attività operative e fino al completamento delle stesse;
- ca) la Regione intende utilizzare l'Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti di Appalto Specifici, attuativi dell'Accordo Quadro stesso;
- da) la Regione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Specifico;
- ea) il RTI dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato, dal presente Contratto Specifico e dall'OdA e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché

l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

- fa) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: A0515E4B78 ;
- ga) il Contratto Specifico diviene efficace con la sottoscrizione dello stesso;
- ha) il RTI ha costituito garanzia definitiva per l'Accordo Quadro, secondo quanto previsto nel Capitolato e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al DM 193/2022 recante « Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l'originale alla Regione in epigrafe, nonché la garanzia definitiva per il presente Contratto Specifico;
- ia) il RTI, secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, produrrà, a seguito della consegna di tutti i lavori la polizza CAR a copertura, *inter alia*, della responsabilità civile per danni eventualmente causati a persone e/o beni del RTI, della Regione o di terzi (compresi dipendenti del RTI e/o subfornitore ovvero della Regione medesima) nell'esecuzione dell'appalto;
- ja) il RTI produrrà, ai fini della corresponsione dell'anticipazione stante l'avvio effettivo delle prestazioni in conseguenza dell'OdA del 28.02.2024, la polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti;
- ka) il RTI produrrà nei termini di cui al Capitolato Speciale di Appalto la polizza indennitaria decennale, ai sensi dell'articolo 103, co. 8, del Codice dei Contratti, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti;
- la) L'Ufficio Speciale Avvocatura, con nota prot. n. PG/2023/256658, ha espresso parere di propria competenza sullo schema di Accordo Quadro.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell'accordo quadro di cui in premessa si stipula e conviene quanto segue.

Articolo 1 - Premesse ed allegati

1. Costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:
 - il Bando ed il Disciplinare di gara, corredato di allegati;
 - l'Accordo Quadro REP n. 14746 – CIG 9896514DB2, e la documentazione ivi richiamata, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica, il Capitolato, il Piano di Qualità;
 - l'OdA dell'Appalto Specifico n. 1 del 28/02/2024 e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'Intervento.
2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente

Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso la Regione.

3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 2 – Definizioni

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nel Capitolato, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
3. Il presente Contratto Specifico è regolato:
 - dalle disposizioni del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il RTI e la Regione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dalla documentazione ivi richiamata;
 - dalle disposizioni del Codice dei Contratti d. lgs 50/2016 e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, “Regolamento”), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;
 - dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'Amministrazione Digitale*»;
 - decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
 - decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore*» (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di

diritto privato.

Articolo 3 - Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione

1. L'oggetto del presente Contratto Specifico che la Regione affida al RTI, che accetta, consiste nella redazione del livello esecutivo della progettazione dell'intervento "UTILIZZO IDROPOTABILE DELLE ACQUE DELL'INVASO DI CAMPOLATTARO E POTENZIAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE IDROPOTABILE PER L'AREA BENEVENTANA – LOTTO 3".
2. Il contratto ha ad oggetto le attività di cui in premessa e di seguito indicate: servizi espropriativi. Si applicano le relative disposizioni previste dal Disciplinare, Capitolato, Accordo Quadro e Piano di qualità, cui si rinvia espressamente.
3. Le predette attività dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nel Capitolato, nell'OdA e relativi allegati.
4. Sono comprese nell'affidamento tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste Capitolato, nell'OdA e relativi allegati.
5. La Regione si riserva la facoltà di attivare tutte o solo talune delle opzioni contrattuali descritte all'articolo 51 del Capitolato.
6. Il RTI è tenuto ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio.
7. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP per i relativi provvedimenti.
8. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di cui alle attività oggetto del medesimo;
9. Il RTI svolgerà i servizi tecnici oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede, mentre le attività accessorie alle attività espropriative, dovranno essere eseguite in loco presso i luoghi d'intervento (Area Beneventano e comuni limitrofi dell'area Casertana).

Articolo 4 - Termini e durata del contratto

1. Con OdA n. 1 del 28/02/2024, è stata disposto dal RUP l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ex art. 32 c. 8 del Dlgs 50/2016, sempre consentito così come disposto dall'art. 14 c. 4 del DL 13/2023 relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente.

2. Il Contratto Specifico cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.
3. Per l'attuazione del presente Contratto Specifico, vengono prescritti i seguenti termini:
 - servizi espropriativi: fino all'ultimazione delle lavorazioni;
 - al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di verifica e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze del RTI, disposte dal RUP o dal DEC in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione.
4. Le Parti danno atto che il RTI, nel rispetto del termine fissato per l'esecuzione dei servizi prescritti, ovvero fino all'ultimazione delle lavorazioni, provvederà alle attività espropriative.
5. Con riferimento alle modifiche e/o integrazioni eventualmente richieste dalla Regione ai fini dell'approvazione dei servizi espropriativi:
 - Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a far data dai termini previsti nel Capitolato.
 - L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali nella misura prevista dal Capitolato.
 - In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente al RTI, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente all'applicazione delle prescritte penali all'uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà della Regione di agire per il risarcimento del danno.

Articolo 4 bis - Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione

1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, determinato applicando il ribasso percentuale del 30,22 % da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00 % da praticare sull'importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria, offerto dal RTI in sede di gara, è pari ad € 247.942,30 (duecentoquarantasettemilanovecentoquarantadue/30), oltre IVA e oneri di legge, ed è così composto:
 - Servizi espropriativi pari a euro € 247.942,30 (duecentoquarantasettemilanovecentoquarantadue/30). Il valore del Contratto Specifico,

ai sensi dell'articolo 35 del Codice dei Contratti, è pari a € 247.942,30 (duecentoquarantasettemilanovecentoquarantadue/30): detto valore si intende comprensivo delle opzioni contrattuali descritte all'articolo 51 del Capitolato. Ove la Regione intenda attivare tutte o solo talune delle prestazioni riconducibili alle suddette opzioni, il relativo importo sarà corrisposto in favore del RTI, applicando il ribasso offerto dallo stesso in sede di gara.

2. In ogni caso, l'importo potrà variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'articolo 72 della Direttiva UE e di cui al citato articolo 51 del Capitolato, senza che ciò costituisca motivo per il RTI per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
3. Il corrispettivo è determinato "a corpo";
4. Il corrispettivo, determinato a "corpo", si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del presente Contratto Specifico, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione di cui al presente Contratto Specifico.
5. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi fisso ed invariabile.
6. Fermo restando quanto precede, si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, e dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, come disciplinata dall'articolo 43 del Capitolato.
7. Il RTI rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del presente Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere del corrispettivo qui previsto nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Regione. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite con il presente Contratto Specifico, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.
8. Il corrispettivo sopra indicato relativo ai servizi tecnici si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.
9. Il RTI dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli con il presente Contratto

Specifico nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna etc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Regione e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

10. Al RTI non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre solo in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione di cui alle attività così come definite all'art. 3 del presente Contratto imputabili al RTI.
11. Per la determinazione del corrispettivo spettante al di fuori delle ipotesi del precedente comma e per eventuali ulteriori prestazioni aggiuntive o in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni del Capitolato.
12. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti e del CSA, Il RTI ha diritto ad una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale delle prestazioni progettuali di cui al presente Contratto Specifico. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste dal Capitolato.
13. Il corrispettivo dovuto al RTI sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dal Capitolato.
14. In conformità a quanto previsto dal Capitolato, tutti i pagamenti avverranno entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.
15. Il pagamento del corrispettivo avverrà, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, comunicato alla Direzione Generale da il RTI.
16. La fatturazione dei corrispettivi dovrà essere emessa in coerenza con i dati e le informazioni richieste dal sistema di monitoraggio RUF e REGIS, la fatturazione dovrà evidenziare secondo le indicazioni fornite dalla Regione.
17. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto

prescritto nell'Accordo Quadro e come specificato dal Capitolato.

Articolo 5 – Collaboratori

1. Il RTI, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla Regione, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. La Regione rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra il RTI e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo RTI intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Articolo 6 - Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni

1. Il Consorzio, nell'espletare l'incarico, dovrà attenersi a quanto segue:
 - a. **Servizi espropriativi**
I servizi espropriativi dovranno svolgersi in forma organica e coordinata rispetto al Capitolato (PFTE e progetto definitivo, etc.) e suoi allegati, nonché all'offerta presentata in sede di gara, che costituisce anch'essa parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico. Nello svolgimento delle attività di seguito specificate il RTI si dovrà attenere a quanto contenuto nel Contratto di Accordo Quadro, Capitolato, Oda n. 1 del 28/02/2024, Piano di qualità
2. Resta inteso che, qualora il RTI abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per la Regione, la quale si riserva la facoltà di accettarle.

Articolo 7 - Manleva

1. Il RTI si obbliga a rispondere e a manlevare la Regione da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti del RTI e/o subfornitore ovvero della Regione medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Regione. Il RTI risponderà direttamente e manleverà la Regione da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte del RTI, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.

2. Il RTI si obbliga a risarcire la Regione per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente al RTI e/o ai suoi subfornitori.
3. È fatto obbligo al RTI di mantenere la Regione sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto specifico, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della Regione o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.
4. Il RTI, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Regione da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti del RTI e/o subfornitore ovvero della Regione medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente contratto specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Regione medesima.
5. Il RTI risponderà direttamente e manleverà la Regione da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte del RTI, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto specifico.
6. In conformità al Capitolato, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, il RTI dovrà darne immediata comunicazione alla Regione e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.
7. Il RTI si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'appalto.
8. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni del Capitolato, cui si rinvia espressamente.

Articolo 8 - Protocollo di Legalità

1. Il RTI è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 01/08/2007 tra la Regione e la Prefettura-U.T.G. di Napoli.
2. Il RTI è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi

derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 26/10/2023 tra il Prefetto della Provincia di Benevento, il Commissario Straordinario di Governo e la Regione.

3. Il RTI accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. *"filiera delle imprese"*, senza riserva alcuna, i Protocolli di Legalità, che, con la sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al precedente cc. 1 e 2, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dal RTI, e le clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo.

Articolo 9 - Responsabilità del RTI

1. Si rinvia a quanto più compiutamente stabilito in merito dal Capitolato.

Articolo 10 - Obblighi del RTI in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza

1. Il RTI si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla D.L. e dalla Regione, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico.
2. Il RTI dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente Contratto Specifico sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso RTI nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.
3. Il RTI assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.
4. Il RTI è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni.
5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano il RTI anche nel caso in cui non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall'articolo

- 30, co. 5, del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto specificato dall'articolo 30, co. 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali.
6. Il RTI si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali.
 7. Il RTI si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro. Il RTI assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.
 8. Il RTI assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell'esecuzione, in modo anche da assicurare che i propri dipendenti e collaboratori operino nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza della Regione, che resta comunque e pertanto manlevato da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuto indenne dal RTI. Tutte le spese derivanti al RTI per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo al RTI per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d'appalto.
 9. Il Direttore dei lavori ovvero la Regione si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte del RTI degli obblighi di cui al presente articolo.
 10. Il RTI si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.

Articolo 11 - Obblighi generali della Regione

1. La Regione si impegna a fornire tempestivamente al RTI tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 12 - Divieto di modifiche del RTI e varianti della Regione

1. Si applicano le relative disposizioni del Capitolato, cui si rinvia espressamente.

Articolo 13 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna esclusa, il RTI ha prodotto la garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 193/2022, costituita mediante fideiussione n. DE0634585 in data 19/06/2024, rilasciata dalla società Atradius, per un importo pari a € 40.108,00.
2. La fideiussione sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo secondo le previsioni del Capitolato. In caso di escussione di tale fideiussione, il RTI deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nel Capitolato.
3. Tale polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori progettati.
4. Si precisa che il RTI si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.

Articolo 14 - Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, la Regione si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.
2. Il RTI, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte della Regione.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, il RTI deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Regione, pena in difetto l'applicazione delle penali.
4. I controlli e le verifiche effettuati dalla Regione, pur con esito positivo, non liberano il RTI dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.
5. In ogni caso, il RTI è tenuto a fornire alla Regione tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.
6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal

RUP o dal D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 15 – Subappalto

1. Il RTI in sede di offerta ha dichiarato di non voler ricorrere al subappalto con riferimento a quanto previsto nel presente Contratto Specifico.

Articolo 16 – Penali

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi del RTI assunti in forza del presente Contratto Specifico, la Regione applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, la penale prevista dal Capitolato.
2. La Regione ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.
3. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dal Capitolato.

Articolo 17 - Esecuzione in danno

1. È facoltà della Regione, nel caso in cui il RTI o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal RTI o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
2. In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell'articolo 1662 del Codice civile che ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, la Regione si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.
3. Ai sensi dell'articolo 103, co. 2, del Codice dei Contratti, la Regione può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.
4. Nei suddetti casi, la Regione avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che il RTI è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione

in danno non esime il RTI dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 18 - Risoluzione e recesso

1. Le ipotesi di risoluzione e di recesso sono disciplinate dal Capitolato.
2. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, la Regione può risolvere il presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:
 - in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro;
 - in caso di recesso dall'Accordo Quadro;
 - in caso di rifiuto espresso di eseguire il Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte del RTI ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
 - al mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4, co. 18, del presente Contratto Specifico;
 - all'applicazione delle penali di cui all'art. 16, comma 2, del Contratto Specifico.
3. In caso di risoluzione del contratto, la Regione provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Regione di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno del RTI. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Il RTI è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
5. Al verificarsi della risoluzione la Regione altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.
6. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fossero conseguite la verifica o la validazione da parte del competente organo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, la Regione potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte del medesima Regione, il RTI avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano state validate positivamente.
7. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'articolo 15 dell'Accordo Quadro.

8. Ogni qualvolta nei confronti del RTI, di un suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, co. 2, 322, 322-bis, co. 2, 346-bis, co. 2, 353 e 353-bis c.p.. A tal fine, l'ANAC, avuta comunicazione da parte della Regione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, conv. dalla L. 114/2014.

Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti

Si applica quanto disposto dagli articoli dell'Accordo Quadro e del Capitolato.

Articolo 20 - Modifiche assetti proprietari

1. Il RTI è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 21 – Incompatibilità

1. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.
2. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti del RTI dell'incarico di attività espropriative, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto ai servizi espropriativi e ai loro dipendenti.
3. Il RTI dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con la Regione e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il RTI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto
2. Il RTI ha comunicato alla Regione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e si obbliga a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di 15 giorni dalla

variazione.

3. Il RTI si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
5. L'inosservanza da parte del RTI della normativa ex L.136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. Il RTI si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.
7. La Regione avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, co. 9 *bis*, della L. n. 136/2010.

Articolo 23 - Obblighi di riservatezza – Proprietà

1. Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui il RTI venisse a conoscenza.
2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.
3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà della Regione a seguito del pagamento del corrispettivo previsto in contratto.
4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico il RTI si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.
5. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto, a seguito del pagamento del corrispettivo, rimarranno di titolarità esclusiva della Regione che potrà, quindi,

disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

6. Una volta acquisita la proprietà la Regione potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.
7. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.
8. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Regione al RTI, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti a seguito di pagamento del corrispettivo, rimangono di proprietà esclusiva della Regione e devono essere restituiti alla stessa Regione al termine dell'appalto.
9. Al RTI è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dalla Regione e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. Al RTI è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dalla Regione.

Articolo 24 - Trattamento dei dati personali

1. Il RTI dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
3. Il RTI prende atto che la Regione tratta i dati forniti dal RTI stesso ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione del Contratto, il RTI acconsente espressamente al trattamento dei dati

personali come sopra definito. Il RTI si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

5. Il RTI si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; il RTI si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. Il RTI prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
6. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che il RTI sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Articolo 25 - Nomina a Responsabile Del Trattamento Dei Dati

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale del RTI è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e il RTI.

Articolo 26 - Clausola anti pantouflage

1. In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, il RTI dichiara:
 - a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
 - b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di

avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, al RTI che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Articolo 27 – Codice di comportamento

1. Il RTI si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09/03/2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15/03/2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Articolo 28 - Controversie e foro competente

1. Ove le controversie non trovino soluzione nell'ambito del Collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 della legge n. 120 del 11 settembre 2020, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Napoli.
2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie il RTI non può comunque rallentare o sospendere lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Regione.
5. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
6. Si applica quanto disposto dal Capitolato.

Articolo 29 - Disposizioni generali e norme di rinvio

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice civile.

Articolo 30 – Comunicazioni tra le parti

1. Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Regione e RTI si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- 1) Regione: pnrr.us06@pec.regione.campania.it
- 2) RTI: ritonnarosrl@pec.it

Articolo 31 – Imposte e spese contrattuali

1. Sono a carico del RTI le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.
2. Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii..
4. Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da ventotto pagine, di cui ventisette pagine per intero e l'ultima soltanto in parte.
5. Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice dell'amministrazione digitale.
6. Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).



Firmato digitalmente da:

FEDERICO RITONNARO

Documento firmato da:
FABRIZIO MANDUCA
16.07.2024 09:01:07 UTC

Documento firmato da:
MAURO FERRARA
16.07.2024 09:02:52 UTC

Ricevuta del: 16/07/2024 ora: 12:10:47

Utc: 1721124640590705

Utc_string: 2024-07-16T12:10:40.590705+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 16/07/2024

Ora invio: 12:10:40

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 3

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 209199769

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FRRMRA67L20F839F

Ufficio delle entrate competente:

TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 14798/2024 (del codice fiscale: FRRMRA67L20F839F)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 30927 del 16/07/2024

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubbl., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro	

Data: 19/07/2024 ora: 19:14:04

Ricevuta di Pagamento

Relativa agli atti inviati con il file avente i seguenti dati identificativi:

Data invio: 16/07/2024

Ora invio: 12:10:40

Identificativo attribuito dall'Amministrazione: 209199769

Identificativo attribuito dall'utente: 3

Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 11369420739

Codice fiscale del Notaio: 80011990639

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro

L'importo e' stato addebitato in data: 16/07/2024

Atto con Repertorio: 14798/2024

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubbl., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I

Tributo	Importo
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE
SEGRETERIA DI GIUNTA
UFFICIO III

Io sottoscritto Dott. Dario Fonzo, Dirigente Responsabile dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario

ATTESTO

che la presente copia rilasciata su supporto informatico, composta da n. 30 pagine, e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Napoli, 31/07/2024

Il Dirigente
Dott. Dario Fonzo